

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO, FATTO A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE NEL SETTORE DOGANALE, FATTA A BRUXELLES IL 26 LUGLIO 1995, CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA (3990)

(A.C. 3990 - sezione 1)**ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel

settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso Protocollo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRE-
TARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE, FATTA A PARIGI IL 14
OTTOBRE 1994, E LA FAO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA
SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA MEDESIMA
CONVENZIONE, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 30 GIUGNO
1997 (4039)*

(A.C. 4039 - sezione 1)

ARTICOLI 1 E 2 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.

ART. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 523.352, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 621.100, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché la spesa di lire 148 milioni per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza.

(A.C. 4039 - sezione 2)

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 2100 milioni, con le seguenti: 1.000 milioni.

3. 1.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4039 - sezione 3)

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MA-
RINO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA SAN
MARINO DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI
LINEA, FATTO A SAN MARINO L'11 GIUGNO 1990, CON SCAMBIO
DI LETTERE INTERPRETATIVO, EFFETTUATO A SAN MARINO IL
7 MAGGIO 1997 (4304)*

(A.C. 4034 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*